

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 10 DEL 18-06-2019**

Registro Generale n. 10

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 10 DEL 18-06-2019

Ufficio: POLIZIA URBANA

Oggetto: DIVIETO DI INTRODUZIONE DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO O IN LATTINE DI METALLO IN OCCASIONE DELLA "SAGRA DELLA POLENTA E DEL MAIALINO ARROSTO" CHE SI TERRA' SABATO 22 E DOMENICA 23 GIUGNO 2019 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 01:00 SUCCESSIVE ED ULTERIORI LIMITAZIONI PER RAGIONI DI SICUREZZA.

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di giugno, il Sindaco **Avv. GUALTIERI ROMINA**

ORDINA

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale è da sempre attenta alle problematiche sociali correlate al consumo delle cosiddette "droghe legali" quali alcol, tabacco;

TENUTO presente che nei giorni 22 e 23 giugno 2019 nel Comune di Monsampietro Morico, Capoluogo, si terrà la **“Sagra della Polenta e del Maialino Arrosto”**;

CONSIDERATO che in tali giornate è previsto l'afflusso di un cospicuo numero di persone;

ATTESO che il consumo di bevande superiori a 21 gradi è causa di episodi di inciviltà e degrado, particolarmente gravi quando si verificano in luoghi pubblici poichè costituiscono un esempio diseducativo e diffondono disagio e insicurezza tra i cittadini, con la sensazione di non poter liberamente fruire degli spazi pubblici;

RITENUTO che il consumo di alcol costituisca anche potenzialmente pericolo per la salute, e, quando ciò avviene in un luogo molto frequentato, abbia effetti negativi nei confronti dei giovani che percepiscono come normale il consumo di bevande alcoliche, non riuscendo, invece, a maturare un atteggiamento critico se non di riprovazione verso l'assunzione di sostanze dannose per la salute;

REPUTATO quindi necessario prevenire ad una disciplina delle attività e dei servizi che consenta di garantire qualità, ordine e sicurezza anche attraverso la previsione del divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo, al fine di tutelare la tranquillità e la libera circolazione delle persone e di limitare contestualmente l'insorgere di problematiche di sicurezza urbana ed incolumità pubblica legate altresì all'abuso di alcol;

VISTE le sentenze della Corte Costituzionale n. 202/91 e n. 399/96 nelle quali viene affermato il principio che, ove si profili un contrasto tra il diritto alla tutela della salute costituzionalmente protetto e i liberi comportamenti che non hanno diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo, affermando espressamente la specifica necessità di una incisiva tutela della salute;

RITENUTO, per quanto prima esposto, che sussistano rilevanti motivi di pubblico interesse per emanare un'ordinanza che vieti **dalle ore 17:00 del giorno 22 Giugno 2019 alle ore 01:00 del giorno 23 Giugno 2019 e dalle ore 17:00 del giorno 23 Giugno 2019 alle ore 01:00 del giorno 24 Giugno 2019:**

- la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri, altri contenitori di vetro e lattine. Sono escluse da tale divieto, la somministrazione ed il consumo con servizio al tavolo negli spazi specifici organizzati per l'attività di ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa;

- all'interno dell'area dove si svolge la manifestazione, la vendita, il consumo e la detenzione di sostanze superalcoliche;

al fine di evitare il verificarsi di gravi episodi, provocati dal consumo eccessivo di alcol, che possono nuocere alla sicurezza pubblica;

VISTO l'art.1, comma 2 della legge n.125/2001 dove si stabilisce "per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume";

DATO ATTO che è stata informata per le vie brevi la Prefettura di Fermo;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

ORDINA

per le ragioni di sicurezza pubblica in premessa evidenziate, che dalle ore 17:00 del giorno 22 Giugno 2019 alle ore 01:00 del giorno 23 Giugno 2019 e dalle ore 17:00 del giorno 23 Giugno 2019 alle ore 01:00 del giorno 24 Giugno 2019:

- **è vietato**, all'interno dell'area dove si svolge la manifestazione, vendere, detenere e consumare qualsiasi bevanda superiore a 21 gradi;

- è vietata, inoltre, la vendita, la somministrazione ed il consumo di bavande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri, altri contenitori di vetro e lattine. Sono escluse da tale divieto, la somministrazione ed il consumo con servizio al tavolo negli spazi specifici organizzati per l'attività di ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa;

Le violazioni alla presente ordinanza, qualora non costituiscano fattispecie di reato, sono punite con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Sono esclusi da tale violazione, la somministrazione ed il consumo con servizio al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Monsampietro Morico.

DA' ATTO

che, ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n.92 del 23/05/2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito dalla Legge n. 125 del 24/07/2008 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge del 23/05/2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", il presente provvedimento è stato comunicato al Prefetto di Fermo.

DISPONE

che la presente ordinanza venga eseguita dalla Polizia Municipale, dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e da chiunque altro spetti farla osservare.

INFORMA

avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Marche, entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni sempre dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Monsampietro Morico.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-06-2019 al 05-07-2019

Lì 20-06-2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Avv. GUALTIERI ROMINA

Copia conforme all'originale.
Lì 20 Giugno 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. GUALTIERI ROMINA